

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VESPA CLUB ALESSANDRIA

Il giorno 15/12/2006 in Alessandria si costituisce l'Associazione sportiva dilettantistica denominata Vespa Club Alessandria, regolata dai seguenti articoli:

Art. 1 – Sede - Durata

L'Associazione sportiva dilettantistica "Vespa Club Alessandria" ha sede in Alessandria Via Parri n. 20. L'associazione ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà termine al 31/12/2030.

Art. 2 – Natura e caratteristiche

L'Associazione sportiva dilettantistica "Vespa Club Alessandria" è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico.

L'associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione.

Art. 3 – Scopi

In quanto tale rappresenta e cura gli interessi del motociclismo, ne studia i problemi, promuove e diffonde la conoscenza tecnica motociclistica, promuove e favorisce lo sviluppo della circolazione e del turismo motociclistico.

Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:

- organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati;
- organizzazione di attività di turismo motociclistico; tutela degli interessi degli utenti motociclistici;
- promozione ed organizzazione di attività per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;
- qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale mai prevalente;

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi. L'associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, alla predisposizione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione di aree.

Art. 5 – Associati

Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell'Associazione e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione.

Gli associati si distinguono in:

- a) fondatori
- b) vitalizi
- c) onorari
- d) ordinari

Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, purché maggiorenne, nell'ambito assembleare ha diritto a un voto. L'adesione, la quota ed il contributo associativo sono intransmissibili e non rivalutabili.

I diritti degli associati con l'iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all'associazione sono:

- a) hanno diritto di frequentare la sede sociale e tutti i locali dell'associazione

- b) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione
- c) fregiarsi della distintivo associativo, ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità di associato
- d) presentare proposte reclami e richieste al consiglio direttivo
- e) intervenire discutere, presentare proposte in assemblea e se maggiorenne votare all'assemblea dell'associazione anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
- f) proporre candidature e qualora maggiorenne essere eletto per qualsiasi carica sociale

Gli obblighi degli associati sono:

- Versare la quota associativa annuale;
- Partecipare attivamente alla vita sociale;
- Non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell'associazione;
- Osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti;
- Osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi, o, comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell'Associazione.

La qualità di associato si perde:

- per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli, o, comunque incompatibili rispetto ai principi statutari dell'associazione;
- per mancato rinnovo dell'associazione e relativo versamento della quota associativa.

Art. 6 – Provvedimenti disciplinari

Nei confronti degli associati che si rendono responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Denuncia, richiamo o ammonizione scritta;
- Censura;
- Ammenda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- Sospensione;
- Proposta di radiazione.

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo, e devono essere preceduti, ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e tutti adottati previa audizione dell'associato.

Art. 7 – Organi

Sono organi essenziali ed obbligatori dell'associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Art. 8 – L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato: il presidente ed i componenti del consiglio direttivo.

L'assemblea delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio che ha durata dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre, approva annualmente il rendiconto economico finanziario. L'assemblea delibera sull'attività sportiva ed assistenziale, determina l'ammontare della quota associativa che ogni associato deve corrispondere al momento dell'associazione e dei successivi rinnovi.

L'assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà essere, altresì, convocata in seduta

straordinaria, in qualsiasi momento, dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci effettivi che ne facciano richiesta motivata, indicando i punti all'ordine del giorno, sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare. In quest'ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dell'associazione provvede a convocare l'assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta. Ogni socio purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con lettera ad ogni singolo socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto, e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti.

Hanno diritto al voto i soci regolarmente tesserati nell'anno solare precedente a quello in cui ha luogo l'assemblea, purché in regola con il tesseramento per il periodo in corso. In seconda convocazione l'assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei votanti.

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, saranno validamente deliberati, sia prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'assemblea determina le modalità di votazione.

Art. 9 – Organi – durata

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni (delibera dei soci fondatori del 16/12/2006) e possono essere riconfermati. Al momento delle elezioni, devono, altresì essere Soci dell'Associazione da almeno un anno.

Tutte le cariche sono gratuite

Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente dell'associazione e da almeno 4 membri. Il Consiglio direttivo può eleggere nel suo seno il vice presidente, il segretario, due consiglieri e il sindaco revisore.

Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, i consiglieri ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della sua gestione.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, l'intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri.

Il consiglio direttivo potrà, in caso di dimissioni di alcuni componenti del consiglio stesso, indire elezioni, anticipatamente alla scadenza del mandato, per il ripristino del numero originario (delibera dei soci fondatori del 16/12/2006).

Art. 10 bis – Il Presidente

- rappresenta ad ogni effetto l'associazione, anche in giudizio;
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni;
- relaziona l'assemblea sull'andamento dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali.

- provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall'assemblea;

- riceve le domande di ammissione ad associato;

detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione del consiglio direttivo al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso;

Art. 11 – Sindaci Revisori

Il Sindaco Revisore esercita periodicamente la vigilanza sull'amministrazione

Art. 12 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, personalmente e solidalmente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Modifiche allo Statuto

Per le modifiche allo Statuto è necessario il voto di almeno due terzi degli aventi diritto in prima convocazione e di almeno la metà più uno dei soci in seconda convocazione; in caso di mancato raggiungimento del quorum necessario nelle prime due convocazioni, l'assemblea potrà votare le modifiche proposte in terza convocazione, con la partecipazione di un numero di soci almeno pari a quello dei componenti del consiglio direttivo in carica (delibera dei soci fondatori del 16/12/2006). Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni quindici prima della data della riunione dell'Assemblea e deve comunque essere inviato in copi unitamente alla convocazione assembleare.

Art. 14 – Norme transitorie

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di Legge.

Letto sottoscritto ed approvato

I soci fondatori

Casisa Salvatore

Braggion Giorgia

Curletti Stefano

Messina Piera Cinzia

Eraldi Eugenio

Firrigno Claudio

Casisa Claudio

Segati Franco